



## COMUNICATO STAMPA

00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 0684911  
Telefax 0684912239

Roma, 4 maggio 2006

- 1) Reclamo A.C. SOMMA ACCOLTO,**  
avverso decisioni merito gara Olimpia annulla l'impugnata delibera ed infligge  
Lazise/Somma del 27.11.2005 (Delibera all'A.S. Olimpia Lazise la sanzione  
della Commissione Disciplinare presso il sportiva della perdita della gara a fianco  
Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. indicata con il punteggio di 0 – 3.  
n. 25 del 7.12.2005)
- 2) Reclamo U.S.D. LIBARNA CALCIO RESPINTO**  
avverso la sanzione dell'ammenda di €  
1.000,00 inflitta alla reclamante seguito  
deferimento del Procuratore Federale per  
violazione dell'art. 2, comma 4 C.G.S.  
(Delibera della Commissione  
Disciplinare presso il Comitato Regionale  
Piemonte e Valle d'Aosta – com. Uff. n.  
40 del 9.3.2006)
- 3) Reclamo POL. MIRANDA ACCOLTO,**  
avverso decisioni merito gara annulla l'impugnata delibera,  
Miranda/Alto Molise del 5.2.2006 ripristinando quella del Giudice Sportivo  
(Delibera della Commissione che disponeva la ripetizione della gara a  
Disciplinare presso il Comitato Regionale fianco indicata.  
Molise – Com. Uff. n. 100 del 23.3.2006)
- 4) Reclamo A.S. CLUENTINA CALCIO INAMMISSIBILE,**  
avverso decisioni merito gara ai sensi dell'art. 29, comma 1 C.G.S., per  
Visso\Cluentina del 4.2.2006 (delibera la mancata sottoscrizione dei motivi di  
della Commissione Disciplinare presso il appello.  
Comitato Regionale Marche – Com. Uff.  
n. 122 del 29.3.2006).

- 5) Reclamo A.S. GOLDENSPORT KIMERA RESPINTO**  
avverso decisioni merito gara  
Monterenziese/Goldensport Kimera del  
23.2.2006 (Delibera della Commissione  
Disciplinare presso il Comitato Regionale  
Emilia Romagna – Com. Uff. n. 36 del  
29.3.2006).
- 6) Reclamo Signori VIOLA Silvio e FINI Stefania RESPINTO**  
**per il calciatore minore VIOLA Ivan**  
avverso la sanzione della squalifica  
inflitta per mesi 3 a seguito di  
deferimento della Commissione  
Tesseramenti per violazione dell'art. 1,  
comma 1 C.G.S. (Delibera della  
Commissione Disciplinare presso il  
Comitato Regionale Toscana – Com. Uff.  
n. 43 del 30.3.2006)
- 7) Reclamo POL. RIPOSTO INAMMISSIBILE,**  
avverso la sanzione dell'inibizione inflitta ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S..  
al Sig. Marino Antonino fino al  
31.12.2010 (Delibera della Commissione  
Disciplinare presso il Comitato Regionale  
Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 29.3.2006)
- 8) Reclamo CIRCOLO ARCI AMICIZIA RESPINTO**  
avverso la declaratoria di inammissibilità  
del reclamo proposto avverso le sanzioni  
rispettivamente inflitte: della squalifica  
per 3 giornate al calciatore Liverani Ivan;  
della squalifica per 6 giornate al  
calciatore Gasperoni Emanuele; della  
squalifica fino al 15.12.2006 al calciatore  
Berardi Stefano; dell'inibizione fino al  
15.12.2006 al Sig. Bandoli Giampiero;  
dell'inibizione fino al 15.1.2007 ai  
signori Perdonò Rocco e Tarroni  
Massimo (Delibera della Commissione  
Disciplinare presso il Comitato Regionale  
Emilia Romagna – Com. Uff. n. 38 del  
12.4.2006)

**9) Reclamo U.S. EDEN INAMMISSIBILE,**  
avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Dellanoce Federico fino a tutto il 15.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 39 del 6.4.2006) ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S..

**10) Reclamo U.S. PIANE DI MONTEGIORGIO RESPINTO**  
avverso decisioni merito gara Piane di Montegiorgio/Casette d’Ete del 28.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006)

**11) Reclamo VDA AOSTA SARRE INAMMISSIBILE,** ai sensi dell’art. 29, comma 1 C.G.S. perché sottoscritto da persona non legittimata.  
avverso le sanzioni, della penalizzazione di punti 6 in classifica da applicarsi nella stagione 2005/2006 e dell’inibizione inflitta al Sig. Amato Giuseppe fino a tutto il 15.4.2007, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Piemonte V.A. per violazione dell’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 45 del 13.4.2006)